



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 411 del 2002, proposto da:
Autocamionale della Cisa S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Chierroni, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Comune di Aulla;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Sindaco del comune di Aulla n. 163 del 17 dicembre 2001,
successivamente notificata, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente
"quale ente concessionario della tratta autostradale, l'eliminazione del problema di
inquinamento acustico mediante la predisposizione di barriere fonoassorbenti od
altra soluzione tecnica entro il 31.12.2002", nonché degli atti tutti a tale ordinanza
comunque presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 13 febbraio 2002, la Autocamionale della Cisa S.p.a., concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A15 Parma – La Spezia, esponeva che il Sindaco del Comune di Aulla, attraversato dall'autostrada predetta, le aveva dapprima ordinato – con provvedimento del 25 maggio 2001 – di predisporre entro trenta giorni barriere fonoassorbenti, od altro accorgimento tecnico, onde ovviare al problema dell'inquinamento acustico nel territorio comunale; l'ordine era stato quindi ribadito con la successiva ordinanza del 15 giugno 2001, impugnata dinanzi a questo stesso tribunale con richiesta di sospensione cautelare, richiesta cui essa ricorrente, a seguito dei contatti e delle rassicurazioni ricevute dall'amministrazione precedente, aveva peraltro rinunciato. Tuttavia con l'ordinanza in epigrafe, del 17 dicembre 2001, il Sindaco di Aulla, nel revocare i provvedimenti sopra menzionati, aveva nuovamente ordinato alla ricorrente di eliminare il problema dell'inquinamento acustico, all'uopo assegnando termine fino al 31 dicembre successivo.

Tanto premesso, contro tale ultima ordinanza la società ricorrente proponeva impugnazione, affidando le proprie doglianze a cinque motivi in diritto. Con separata istanza, notificata il 15 novembre 2002, chiedeva altresì disporsi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato.

Nella contumacia del Comune, con ordinanza del 17 dicembre 2002 il collegio accordava la misura cautelare. La causa veniva quindi discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 20 aprile 2010.

DIRITTO

L'impugnazione ha per oggetto l'ordinanza n. 163 del 17 dicembre 2002, con cui il Sindaco del Comune di Aulla ha ordinato alla società ricorrente, concessionaria per l'esercizio dell'autostrada A15, di predisporre – nel tratto della predetta autostrada che attraversa il territorio di quel Comune – barriere fonoassorbenti o altra soluzione tecnica atta ad eliminare il problema dell'inquinamento acustico, entro il 31 dicembre 2002.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'incompetenza del Sindaco all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di servizi pubblici essenziali, trattandosi di potere riservato in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/95. Con il secondo motivo, la sussistenza del vizio di incompetenza è ribadita con riferimento all'art. 107 T.U.E.L., in forza del quale l'esercizio del potere di ordinanza in questione dovrebbe semmai ricadere fra le attribuzioni dirigenziali, e non fra quelle sindacali. Con il terzo motivo, è affermata la violazione dell'art. 54 T.U.E.L., in relazione all'insussistenza dei presupposti occorrenti per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, con particolare riguardo all'urgenza di intervenire ed al carattere definitivo degli interventi posti a carico della concessionaria. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui impone l'esecuzione di opere di mitigazione acustica in tempi incongruamente brevi, e disattendendo le prescrizioni specificamente impartite in materia dal D.M. 29 novembre 2000. Con il quinto motivo, infine, è dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non conterrebbe alcuna indicazione circa i limiti di pressione sonora che l'amministrazione assume superati

a causa della presenza dell'autostrada; a tacere del fatto che, secondo la prospettazione, si tratterebbe di limiti ancora in corso di determinazione ad opera delle fonti normative secondarie al momento dell'intervento sindacale qui censurato.

I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.

L'art. 9 della legge n. 447/95 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), che, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, riconosce al Sindaco, al Presidente della provincia, al Presidente della giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'ambiente, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di ordinare in via contingibile ed urgente il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, nel caso di servizi pubblici essenziali riserva tale facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, nella nozione di servizio pubblico essenziale il legislatore intende comprese anche le autostrade, di modo che, nella specie, la configurabilità di competenze sindacali deve essere esclusa in radice, come del resto questo giudice ha già affermato, anche avuto riguardo al fatto che la rete autostradale in concessione della Società ricorrente ha una estensione così ampia da non tollerare interventi frammentati (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 15 marzo 2002, n. 494). Né alcuno spazio operativo alla competenza del Sindaco può essere recuperato ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L., stante il carattere di dichiarata specialità che, in materia, rivestono le disposizioni di cui alla legge 447/95 cit..

A tale rilievo, di per sé assorbente, deve poi aggiungersi come nel provvedimento impugnato non venga dato alcun conto dei presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di ordinanza. La generica attestazione di un "problema di inquinamento acustico", il rinvio all'attività di mappatura acustica della zona avviata dalla società

concessionaria, e la constatazione della prevalenza di determinate opere (ampliamento del casello di Aulla, raddoppio del ponte di collegamento dal casello alla città, esecuzione di lavori di regimazione idraulica) su quelle di mitigazione acustica non valgono, infatti, ad evidenziare l'esistenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come richiesto dall'art. 9 l. 447/95, e neppure, invero, una situazione di grave pericolo incombente sulla incolumità della cittadinanza, come previsto dal menzionato art. 54 T.U.E.L.: basti osservare che – come lamentato dalla società ricorrente – neppure è dato conoscere quali livelli di pressione sonora l'amministrazione abbia utilizzato come parametro, e se, ed in quale misura, detti livelli siano stati superati. Per altro verso, non può sottacersi che lo stesso art. 9 cit. consente l'adozione di misure temporanee e provvisorie, mentre l'ordinanza qui impugnata ingiunge l'esecuzione di opere sostanzialmente definitive, risultando perciò viziata anche sotto tale profilo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4627).

Le considerazioni svolte sono sufficienti a dare conto della fondatezza delle censure articolate in ricorso, e conducono all'annullamento del provvedimento impugnato, assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con
l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO